



Le telefonate erotiche, e cioè semplici prestazioni vocali”, sia pure effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali anche se a pagamento non integrano il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza

Il testo integrale



Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2012 n. 33546¹

Per la Cassazione le telefonate erotiche, e cioè “semplici prestazioni vocali”, sia pure effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono “equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene” e, dunque, anche se a pagamento non integrano il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di chi le organizza.

Difatti non era la ragazza a compiere atti sessuali, né su stessa né su diverse persone, ma era il cliente, autonomamente, a compierli su se stesso sulla scorta delle conversazioni erotiche. Veniva così meno, dunque, la componente lesiva della dignità della prostituta, che ha spinto il legislatore a punirne lo sfruttamento, consistente nella messa a disposizione del proprio corpo alla mercé e secondo la volontà del cliente.

Sorrento 31 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

¹ Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/08/la-telefonata-erotica-non-e-prostituzione.html>

 [Studio legale D’Isa](#)

 [@AvvRenatoDIsa](#)

 avvrenatodisa.wordpress.com